RIORDINO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Art. 51

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

L'ufficiale della riscossione che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila. L'ufficiale della riscossione che non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o che compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1999, non più in vigore dal 9 giugno 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del servizio nazionale della riscossione
Estremi	Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Capo	IV — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-112-1999/art-51-omessa-o-irregolare-tenuta-del-registro-cronologico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it